CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Anticorruzione e Trasparenza

SEZIONE TRASPARENZA, OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E ATTESTAZIONE OIV

Incontro formativo

Roma, 17 maggio 2018, Ore 10.00 – 13.00
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Via XX Settembre, 5

Relatore: Rosalisa Lancia

AGENDA

Obblighi di pubblicazione
- Consulenze e collaborazione
- Personale (incarichi conferiti)
- Bandi di concorso
- Sovvenzioni, contributi, sussidi
- Beni immobili
- Controlli e rilievi
- Altri contenuti – Registro accessi

Attestazione di assolvimento degli obblighi di trasparenza
- Obblighi di pubblicazione degli enti collegati
- I controlli di ANAC

Misure anticorruzione
- Codice dei dipendenti – Revisione
- Regolamenti e procedure utili come misure anticorruzione
 - ✓ Affidamento di servizi, forniture, incarichi
 - ✓ Sovvenzioni, contributi e sussidi

Perimetro normativo e regolamentare alla data del 17 maggio 2018

- Legge 190/2012, modificata dal D.lgs. 97/2016
- D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016
- D.lgs. 39/2013
- DPR 62/2013
- Nuovo PNA, agosto 2016
- Aggiornamento PNA 2015 per le parti richiamate dal Nuovo PNA
- PNA 2013 per le parti richiamate dal Nuovo PNA 2016
- Linee guida attuative degli obblighi di trasparenza (Del. ANAC 1310/2016)
- Linee guida in materia di accesso civico (Del. ANAC 1309/2016)
- Linee guida sull'attuazione dell'art. 14 - Pubblicazione dati concernenti titolari di incarichi politici, amministrazione, direzione o governo e titolari di incarichi dirigenziali (Del. ANAC 241/2017)
- Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 - Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici
- Aggiornamento 2017 al Nuovo PNA, dicembre 2017
- Delibera numero 141 del 21/02/2018 - Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità

Siamo in attesa di

- «atto di indirizzo» specifico per Ordini e Collegi, recante misure di trasparenza semplificate

Obblighi di Trasparenza – Principi generali

- La trasparenza amministrativa è una forma di conoscenza e conoscibilità dell'attività/organizzazione della PPAA ed è al contempo una misura di prevenzione della corruzione

- Gli obblighi di pubblicazione si assolvono mediante:
 1. Predisposizione della Sezione Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale
 2. Popolamento della Sezione Amministrazione Trasparente

- La Sezione Amministrazione Trasparente deve replicare la struttura di cui all'Allegato 1 al D.Lgs. 33/2013 e i suoi contenuti («obblighi di pubblicazione») vengono dettagliati da ANAC attraverso apposite Linee Guida (1310/2016)

- La struttura, formata da sezioni e da sottosezioni, deve essere interamente replicata sul sito istituzionale anche se gli obblighi di pubblicazione non sono applicabili. ***Di ciò deve essere fornita opportuna indicazione nel nel PTPC/Sezione Trasparenza***

- La pubblicazione dei dati deve tenere conto dei criteri di cui agli artt. 6 e ss. del Decreto Trasparenza (qualità delle informazioni, dati aperti, riutilizzo, decorrenza e durata dell'obbligo)

Qualità dei dati (artt. 6 e 7)

Oltre ai di apertura e riutilizzo dei dati ANAC suggerisce:

- **esposizione in tabelle:** uso, ove possibile, di tabelle per esporre dati, documenti ed informazioni
- **indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione**: in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", indicare la ***data di aggiornamento***, la data ***di "iniziale" pubblicazione*** da quella del ***successivo aggiornamento***.

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8)

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in ***cinque anni*** decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto previsto in materia di tutela dei dati personali. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Successivamente, la trasparenza è assicurata mediante gli istituti degli accessi.

Obblighi di pubblicazione - Dati ulteriori

I «dati ulteriori» rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 33/2013 laddove non possano essere ricondotti a sotto-sezioni della sezione Amministrazione trasparente, saranno pubblicati nella sotto-sezione Altri contenuti/dati ulteriori

Nuovi obblighi trasparenza - Attuazione

- I nuovi obblighi di trasparenza (i.e. post Riforma Madia) sono entrati in vigore il 23 dicembre u.s.
- I soggetti obbligati devono comunque garantire l'accessibilità dei dati che sono stati ***pubblicati ai sensi della normativa previgente***. Rispetto ai dati che non sono più a pubblicazione obbligatoria, ANAC auspica che questi vengano comunque mantenuti fino a scadenza naturale.

Obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013

Art. 12 – atti di carattere normativo ed amministrativo generale
Art. 13 – organizzazione delle PPAA
Art. 14 – titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali
Art. 15 – titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Art. 15 bis – incarichi conferiti nelle società controllate
Art. 16 – dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato
Art. 17 – dati relativi al personale non a tempo indeterminato
Art. 18 – incarichi conferiti a dipendenti pubblici
Art. 19 – bandi di concorso
Art. 20 – valutazione performance e distribuzione premi
Art. 21 – dati sulla contrattazione collettiva
Art. 22 – enti pubblici vigilati, enti privati in controllo pubblico, società partecipate
Art. 23 – provvedimenti amministrativi
Art. 26 – atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione vantaggi a persone o enti
Art. 27 – elenco soggetti beneficiari
Art. 29 – bilancio, preventivo e consuntivo
Art. 30 – beni immobili e gestione del patrimonio
Art. 31 – dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
Art. 32 – servizi erogati
Art. 33 – tempi di pagamento dell'amministrazione
Art. 34 – procedimenti amministrativi
Art. 36 – pagamenti informatici
Art. 37 – pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Popolamento della Sezione Amministrazione Trasparente

- Il popolamento della Sezione Amministrazione trasparente richiede la conoscenza della seguente normativa:
 - ✓ D.lgs. 33/2013
 - ✓ Linee guida attuative degli obblighi di trasparenza (Del. ANAC 1310/2016)
 - ✓ Linee guida in materia di accesso civico (Del. ANAC 1309/2016)
 - ✓ Indicazioni ANAC sull'Attestazione OIV relativa agli obblighi di traparenza
 - ✓ Linee guida sull'attuazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 sulla pubblicazione dei dati concernenti titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o governo e titolari di incarichi dirigenziali (Del. ANAC 241/2017)
 - ✓ D.Lgs. 165/2001 (norme sul pubblico impiego)
 - ✓ D.Lgs. 150/2009 (ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico)
 - ✓ DL 101/2013, convertito in L. 125/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)
- In alcuni casi, il popolamento della sezione Amministrazione Trasparente richiede la produzione di documentazione
- In altri casi il popolamento della sezione Amministrazione Trasparente richiede l'esibizione di documentazione già esistente (in conformità alla normativa privacy e alle Linee Guida del Garante in tema

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:*
 - *gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
 - *il curriculum vitae;*
 - *i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*
 - *i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*
2. ***La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso**, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.*
3. ***In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto**, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.*

Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza – Art. 15 e Linee Guida 1310/2016

- Vanno pubblicati i dati degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti sia a titolo gratuito che oneroso
- I compensi si pubblicano al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente
- Va pubblicata anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (art. 53, co. 1, D.Lgs. 165/2001)
- Sono pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che ***non siano riconducibili al contratto di appalto di servizi***. Laddove i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del D.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dai nella sotto-sezione «bandi di gara e contratti»
- Sono considerati incarichi di collaborazione, ai fini dell'art. 15, gli incarichi conferiti a ***commissari esterni membri di commissioni concorsuali***, quelli di ***componenti del Collegio sindacale***, quelli di componenti del ***Collegio dei Revisori dei conti***.

Art. 19 - Bandi di concorso

- *Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte*
- *Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso*

Bandi di concorso – Art. 19 e Linee Guida 1310/2016

- Si conferma la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, ***a qualsiasi titolo***, di personale presso l'amministrazione
- È introdotto l'obbligo di pubblicare anche i criteri di valutazione della Commissione (pubblicazione tempestiva, non appena disponibili) e le tracce delle prove scritte (pubblicazione successiva allo svolgimento delle prove).
- La pubblicazione dei bandi espletati deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal 1° gennaio successivo a quelle in cui occorre procedere alla pubblicazione

Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano **gli atti con i quali sono determinati**, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **i criteri e le modalità** cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*
2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano **gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati** ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, **di importo superiore a mille euro**. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.*
3. *La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*
4. *E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.*

Art. 12 L. 241/90 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei* ***criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi****.*
2. *2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1* ***deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.***

Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. *La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:*
 a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
1. *Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.*

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ed Elenco dei Soggetti - Artt. 26 e 27 e Linee Guida 1310/2016

- Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare
 - ✓ ***gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni***, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati
 - ✓ ***gli atti di*** **concessione di importo superiore a Euro 1000.**
- La pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente, prima della liquidazione delle somme
- Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato il regime delle responsabilità, eliminando la responsabilità amministrativa e contabile dei dirigenti per l'indebita concessione dei benefici nei casi di omessa pubblicazione dei provvedimenti superiori ad Euro 1000
- Nella determinazione di criteri e modalità va tenuto presente l'art. 12 della L. 241/90

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio – Art. 30 e Linee Guida 1310/2016

- È prevista la pubblicazione delle informazioni identificative di
 - ✓ Immobili posseduti
 - ✓ Immobili detenuti
 - ✓ Canoni di locazione o di affitto versati
 - ✓ Canoni di locazione o di affitto percepiti
- La pubblicazione riguarda, pertanto, il patrimonio a disposizione, sia a fronte di ***titolo di proprietà***, ***sia di altro diritto reale di godimento***, ***sia di semplice detenzione***. Questo è dovuto alla circostanza che tutti i beni patrimoniali, e non solo quelli di proprietà, generano oneri nel bilancio dell'ente, anche sono relativi al mantenimento dell'immobile stesso
- Le informazioni sui beni immobili devono essere rese sulla base dei dati catastali

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli ***atti degli organismi indipendenti di valutazione*** *o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la* ***relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget****, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.*

Il Registro degli accessi – Linee Guida ANAC 1309/2016

- La normativa sull'accesso civico generalizzato è entrata in vigore dal 23 dicembre 2016
- Da quella data i soggetti destinatari sono tenuti ad
 - Adottare soluzioni organizzative per la gestione
 - Adottare una regolamentazione interna
 - Istituire un registro delle richieste di accesso presentate, per tutte le tipologie di accesso, e pubblicare il registro sul proprio sito (amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico)
- Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione. Il registro è pubblicato senza indicazione dei dati personali ed è tenuto aggiornato con ***cadenza semestrale*.**

Il registro degli accessi - Circolare Madia (2/2017)

La circolare integra le indicazioni già fornite da ANAC sul registro degli accessi, ovvero:

- Identificazione dei contenuti (elenco delle richieste ed esito)
- le modalità di alimentazione (utilizzo dei sistemi di gestione del protocollo informativo e dei flussi documentali già in vigore col CAD)
- tempi di pubblicazione (**cadenza trimestrale**)
- finalità (tracciamento delle richieste e messa a disposizione dei cittadini degli elementi conoscitivi rilevanti)

Data ricezione della richiesta	Oggetto della richiesta	Data della risposta al richiedente	Esito sintetico della richiesta

Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione – art. 31

- Il nuovo art. 31 fa riferimento a tutti gli atti di organi che esercitano controlli, quindi OIV, organi di revisione amministrativa e contabile, Corte dei Conti
- Con specifico riguardo all'OIV, ai sensi ***dell'art 14 del D.lgs. 150/2009*** l'organismo è tenuto ad una serie di valutazioni, controlli e attestazioni aventi ad oggetto diversi argomenti (sistema controlli interni, validazione relazione sulla performance, processi di misurazione e valutazione performance, assolvimento obblighi di trasparenza)
- Fino ad indicazione definitiva del Regolatore, la previsione della sua istituzione non si applicherebbe agli Ordini in virtù dell'art. 2, comma 2bis del DL 101/2013
- L'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità viene comunque richiesta agli Ordini, a fronte di specifiche indicazioni del Regolatore; in mancanza di OIV, e per esplicita indicazione del Regolatore, viene svolta dal RPCT
- L'attestazione viene resa su base annuale e, relativamente all'anno 2018, ANAC ha pubblicato la Del. 141/2018 «Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità»

Del. 141/2018 «Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità»

- ANAC, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 33/2013, ha il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, esercitando i propri poteri ispettivi;
- ANAC, pertanto, richiede agli OIV/soggetti con funzioni analoghe, di attestare l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione alla data del 31 marzo 2018
- Per la prima volta, relativamente ai soggetti destinatari, ANAC ha indicato che "***tale attestazione deve essere resa anche dagli Ordini professionali***", in quanto gli obblighi di pubblicazione (di cui si chiede l'attestazione) sono compatibili con la specificità di tali enti e quindi l'attestazione OIV si considera applicabile agli Ordini in base al "criterio della compatibilità" di cui alla Riforma Madia;
- ANAC ribadische che in assenza di OIV, l'attestazione è resa dal RPCT, che è anche tenuto alla pubblicazione
- la Delibera 141/2018 fornisce indicazioni e schemi di attestazione anche per gli enti collegati
- L'attestazione viene resa mediante pubblicazione del documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi
- La pubblicazione deve essere fatta entro il 30 aprile 2018 nella sezione Amministrazione trasparente/controlli e rilievi sull'amministrazione/OIV/attestazione OIV assolvimento obblighi di pubblicazione; in pari sezione vanno inserite anche quelle degli scorsi anni

Del. 141/2018 «Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità»

L'attestazione riguarda l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione (non tutti). La scelta degli obblighi segue criterio di rotazione e valutazioni in merito alla rilevanza informativa assunta dagli stessi obblighi finalizzata al corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento del fine istituzionale.

L'attestazione 2018 ha insistito sui seguenti obblighi: Consulenti e collaboratori (art. 15 D.Lgs. 33/2013)

- Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18 D.Lgs. 33/2013)
- Bandi di concorso (art. 19 D.Lgs. 33/2013)
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)
- Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 D.Lgs. 33/2013)
- Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 Art. 33/2013)
- Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)

Attività di vigilanza

- La delibera 141/2018 fornisce indicazioni anche sull'attività di vigilanza da parte di ANAC
- In particolare ANAC effettua verifiche, sia d'ufficio sia su segnalazione, sui siti web istituzionali dei soggetti tenuti all'attestazione
- ANAC, verifica sui siti web istituzionali di un campione di soggetti l'avvenuta pubblicazione, entro il 30 aprile 2018, del documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati
- ANAC si riserva di segnalare, agli organi di indirizzo degli enti, i casi di mancata o ritardata attestazione nonché i casi di discordanza tra quanto attestato e quanto presente sui siti istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente
- All'attività di vigilanza di ANAC, sia d'ufficio sia su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza, diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati
- Il controllo della Guardia di Finanza è fatto mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e stesse probabilità per ciascun soggetto

Misure anticorruzione – Affidamenti contratti/collaborazioni/consulenze

Con particolare riguardo al tema degli affidamenti, la normativa anticorruzione e trasparenza richiede che:

- Il processo di «affidamento» sia oggetto di trasparenza, ovvero che vengano resi noti i seguenti dati: a chi, come, quanto e perché affidato
- Le procedure di affidamento seguano principi di equità, imparzialità, perseguimento dell'interesse pubblico, gestione sana e prudente



A. **Pubblicazione dei dati secondo le indicazioni del D.Lgs. 33/2013 e secondo l'Allegato 1 alla Del. ANAC 1310/2016**

B. **Predisposizione di misure di prevenzione dei fenomeni di corruzione, corruttela e *mala gestio*, concretizzabili in una c.d. «procedura affidamento lavori, servizi e incarichi»**

Affidamenti e obblighi di pubblicazione

È obbligatoria le pubblicazione di:

- Dati concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15)
- Elenco dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 (art. 23)
- Dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 32)

Affidamento e misure di prevenzione

- L'area affidamenti è considerata, già dal Legislatore e poi dal Regolatore, un'area connotata da rischiosità (processi di scelta arbitrari, scelta non conforme alle esigenze del pubblico, mancata rotazione dei provider, affidamento a prezzi più alti, etc.) e, per questo motivo, l'ente è tenuto a dotarsi di strumenti di prevenzione che assicurino che gli affidamenti siano disposti secondo i criteri di imparzialità e buon andamento della PA (ex art. 97 Costituzione)

Macro-fasi della procedura di affidamento

Ciascun ente è tenuto a dotarsi di una procedura di affidamento che regolamenti le modalità di scelta del terzo affidatario passando per le seguenti macro fasi:

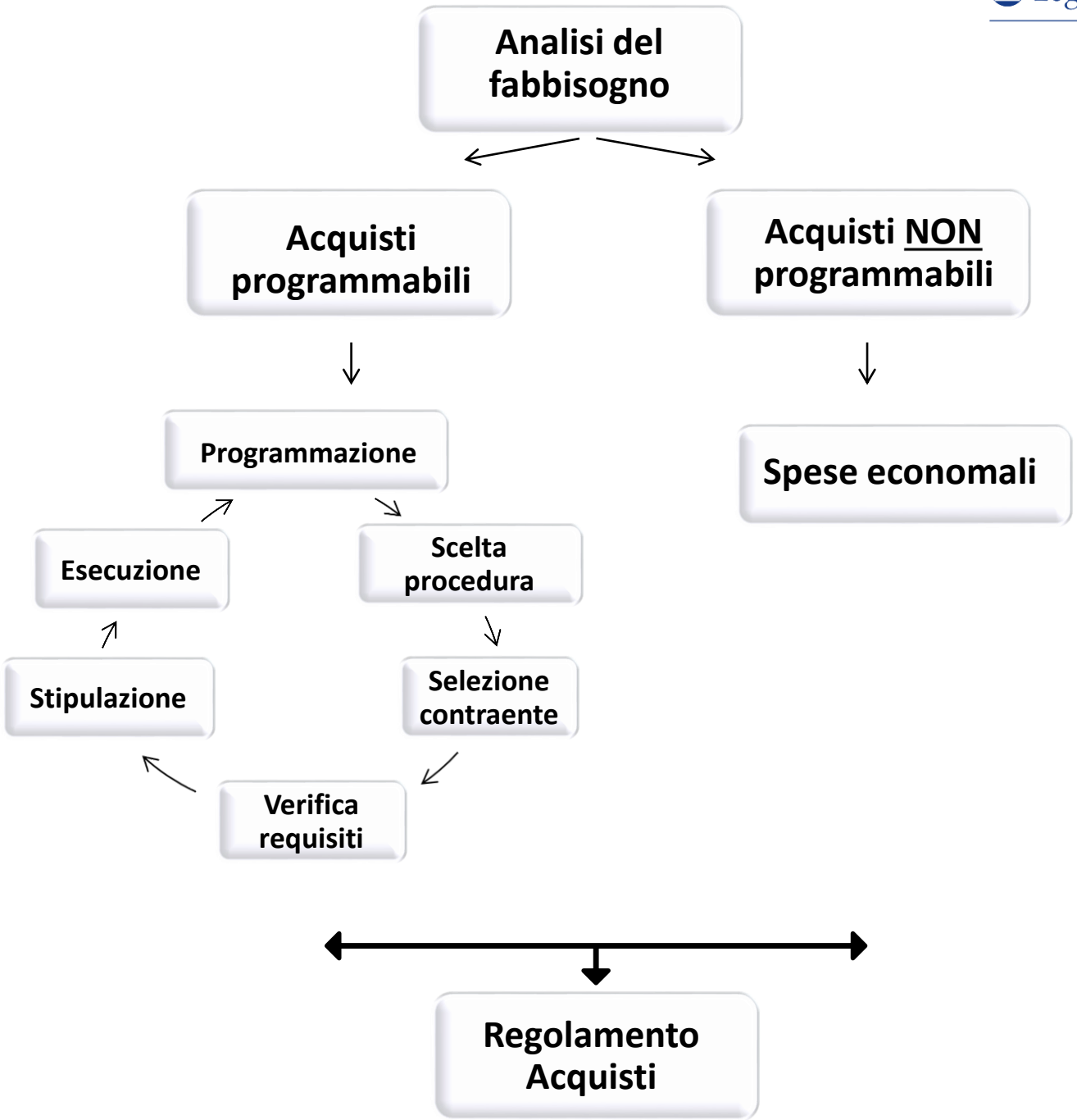
- ✓ Individuazione dei bisogni,
- ✓ Disponibilità economica dell'ente
- ✓ Valutazione dei criteri di scelta
- ✓ Comparazione di più offerte
- ✓ Formalizzazione della scelta
- ✓ Verifica dell'esecuzione

Ciascun ente, poi, dimostra di aver seguito la procedura di cui si è dotato attraverso la ***formalizzazione delle varie fasi dell'affidamento*** e, soprattutto, del ***provvedimento di affidamento finale*** («delibera» in luogo della «determina a contrarre»).
La formalizzazione assume assoluta importanza in relazione al diritto di accesso nelle sue varie forme

Gli strumenti di trasparenza (accessi) hanno segnalato che:

- ✓ talvolta gli affidamenti vengono svolti con ***strumenti esclusivamente privatistici*** e sono basati ***sulla discrezionalità degli enti decisori***
- ✓ il processo di affidamento non segue procedure/regolamenti previamente codificati ma viene gestito, di tempo in tempo, solo attraverso delibere consiliari e senza alcun supporto conoscitivo preliminare (indagini di mercato, analisi del fabbisogno, verifica)

Queste pratiche sono state sempre più spesso oggetto di censura da parte degli iscritti che hanno chiesto, nelle competenti sedi, la verifica della correttezza di tali comportamenti e, di converso, l'accertamento di varie forme di responsabilità a carico dei soggetti decisori


Analisi del fabbisogno
Acquisti programmabili
Acquisti NON programmabili
Programmazione
Spese economali
Esecuzione
Scelta procedura
Stipulazione
Selezione contraente
Verifica requisiti
Regolamento Acquisti

Suggerimenti operativi per Ordini

- Predisposizione di una procedura/regolamento concernente e gli affidamenti di servizi e forniture e di una procedura/regolamento concernente il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
- Individuazione delle modalità di affidamento coerenti e proporzionali con il servizio/fornitura/incarico da affidare
- Utilizzo del mercato elettronico
- Osservanza delle norme sulla tracciabilità (CIG)
- Adeguata formazione e formalizzazione della documentazione dell'ente prestando attenzione ai meccanismi decisionali (i.e.: delibere, motivazione, maggioranze, conflitti di interesse)
- Adeguata tenuta della documentazione relativa agli affidamenti al fine di averla sempre disponibile (ordinata, cronologicamente conservata, integra, autentica etc.)
- predisposizione di modulistica idonea per la richiesta di dell'accesso agli atti ex 241/90, dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato
- Adeguata formazione ai professionisti deputati gestire gli affidamenti
- Adeguata formazione ai professionisti deputati a gestire gli accessi, per non incorrere in ricorsi al TAR o richieste di riesame al RPCT
- Trasparenza nei modi e termini indicati dal D.Lgs. 33/2013

Delibera ANAC 687 del 28 giugno 2017 – applicabilità del Codice dei contratti pubblici ad Ordini professionali

- Il contesto è stato ulteriormente attenzionato a valle del Comunicato ANAC del 28/6/2017 con cui il Regolatore ha chiarito che Ordini e Collegi, quali organismi di diritto pubblico, applicano il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016
- Segnatamente, ANAC –in risposta ad una richiesta di parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri- dopo diverse ed oramai consolidate considerazioni in diritto sulla natura pubblicistica degli Ordini e Collegi ha definitivamente indicato che:

1. Gli ordini e il collegi hanno natura giuridica di ***enti pubblici non economici*** e in quanto tali sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore (i.e. appalti) per la configurabilità dell'org***anismo di diritto pubblico***
2. Tale loro natura giuridica permette di ***ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016*** ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

La natura di organismo di diritto pubblico è riconosciuta nel caso della compresenza dei **tre elementi** indicati dall'art. 3, co. 26 del D.Lgs. 163/2006, ovvero:

- Personalità giuridica dell'organismo
- Svolgimento di attività di interesse generale a carattere non industriale e commerciale
- Influenza esercitata dallo stato da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (c.d. Dominanza pubblica)

La predetta riconducibilità degli Ordini nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 comporta i seguenti adempimenti:

- Iscrizione dell'Ordine nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e individuazione del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)
- Programmazione delle acquisizioni (su base biennale con riguardo a beni e servizi; su base triennale per quanto riguarda i lavori pubblici)
- Designazione del RUP
- Preventiva indagine esplorativa di mercato
- Costituzione di un elenco dei fornitori (a seguito di avviso pubblico)
- Scelta della procedura e dei criteri di aggiudicazione
- Avvio della procedura attraverso un atto formale – Delibera semplificata con contestuale affidamento
- Richiesta e pubblicazione del CIG
- In caso di procedura negoziata: selezione degli operatori e criterio di rotazione
- Verifica dei requisiti in capo agli operatori
- Valutazione delle offerte/offerte anormalmente basse
- Aggiudicazione
- Sottoscrizione del contratto
- Trasparenza e pubblicazione degli atti della procedura di affidamento

PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, per contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti **possono** utilizzare le procedure semplificate (**art. 36**).

AFFIDAMENTO DIRETTO
(solo fino a € 40.000)

PROCEDURA NEGOZIATA (AD INVITO)

PROCEDURE ORDINARIE (BANDO)

Principali Clausole di un Regolamento per l'Affidamento

- Oggetto del regolamento
- Principi (economicità, efficacia, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, rotazione)
- Criteri per individuazione del RUP
- Attività del RUP
- Scelta della procedura di affidamento
- Modalità di avvio della procedura di affidamento
- Indagine di mercato
- Elenco fornitori
- Modalità per la scelta dell'affidatario – Contenuto lettera di invito/Avviso
- Criteri per la scelta dell'affidatario
- Requisiti dell'affidatario
- Modalità di contrattualizzazione dell'affidatario
- Indicazioni sulla pubblicità dell'affidamento
- Spese economali
- Ricorso al MEPA
- CIG

Principali clausole di un Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

- Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
- Iniziative sostenibili e settori di intervento
- Natura degli interventi (patrocinio con o senza intervento finanzio, contributo, finanziamento)
- Modalità per la richiesta dell'intervento
- Criteri di valutazione dell'iniziativa
- Modalità di assegnazione del contributo
- Liquidazione del contributo
- Interventi straordinari non previsti dal regolamento
- Formalizzazione degli interventi attraverso atti interni
- Pubblicità degli interventi

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Legislazione Tecnica
r.lancia@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2018
Il presente materiale didattico è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, la copiatura, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi